



Donata Gammino

**Centro Studi per
l'Economia circolare**

**Eco-design, Prevenzione e
Servizi per Associazioni e
Imprese**

**Nuovo Regolamento Imballaggi:
indicazioni operative per le
imprese sulle misure di
prevenzione per la progettazione
degli imballaggi**

08.10.2025

 **PORTALE ETICHETTATURA
E SICUREZZA PRODOTTI**


**LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO**

 **CONAI**
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

Agenda



Regolamento 2025/40 sugli
imballaggi e i rifiuti di imballaggio



Gli **obblighi** per gli **Stati membri dell'UE**



Le **prescrizioni di sostenibilità** e le **misure di prevenzione** per le imprese



Vademecum CONAI sulle misure di
prevenzione e sui criteri di
progettazione del Regolamento 2025/40





Legislazione del Parlamento europeo e del Consiglio



Regolamento 2025/40 del 19 Dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio



Sostituisce la Direttiva 94/62/EC sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio



Pubblicato il 22/01/2025



In vigore dal 11/02/2025



La prima scadenza per le imprese è il 12/08/26



Ambito di applicazione: Tutti gli imballaggi e tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto in cui gli imballaggi sono usati o dalla provenienza dei rifiuti di imballaggio: industria, altre attività manifatturiere, vendita al dettaglio o distribuzione, uffici, servizi o nuclei domestici.

Regolamento imballaggi
Come cambieranno gli
imballaggi

PPWR - PACKAGING &
PACKAGING WASTE
REGULATION

Obiettivi del nuovo Regolamento Imballaggi



PREVENZIONE

- Prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e ridurre la quantità
- Applicare restrizioni a particolari tipologie/formati di imballaggi
- Promuovere soluzioni di imballaggio riutilizzabili e ricaricabili.

RICICLAGGIO

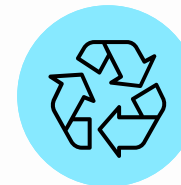
Promuovere il riciclaggio di alta qualità, rendendo tutti gli imballaggi presenti sul mercato dell'UE riciclabili in modo economicamente sostenibile entro il 2030.

RIDUZIONE

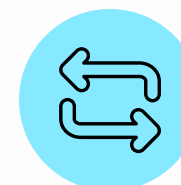
- Minimizzazione imballaggi
- Utilizzo materiale riciclato negli imballaggi in plastica
- Mercato del riciclato

% Riduzione rifiuto vs 2018	Anno
5%	2030
10%	2035
15%	2040

Quali sono i principali nuovi obblighi per tutti gli Stati membri dell'UE?



Obiettivi e target specifici di riciclo per tutti i materiali di imballaggio - Art. 52



Sistema di deposito e restituzione (DRS) per alcune tipologie di imballaggi - Art. 50



Appalti pubblici verdi - Art. 63



Ogni Stato membro deve **istituire un registro nazionale dei produttori** per monitorare la conformità dei produttori di imballaggi - Art. 44





Obiettivi e target specifici di riciclo per tutti i materiali di imballaggio



	2024	Obiettivi 2025		Obiettivi 2030	
Materiale	%		%		%
Acciaio	86,4	✓	70	✓	80
Alluminio	68,2	✓	50	✓	60
Carta	92,4	✓	75	✓	85
Legno	67,2	✓	25	✓	30
Plastica e Bioplastica	51,1	✓	50	⚠	55
Vetro	80,3	✓	70	✓	75
TOTALE	76,7	✓	65	✓	70





Sistema di deposito e restituzione (DRS) per alcune tipologie di imballaggi

Obbligo 90% raccolta differenziata entro il 1° gennaio 2029

Per i due elementi soggetti a DRS:

- Bottiglie per bevande di plastica monouso con capacità fino a tre litri (eccetto vino, spirits alcolici e latte).
- Contenitori per bevande in metallo e alluminio monouso con capacità fino a tre litri.

il Regolamento introduce l'obbligo per gli Stati Membri di adottare le misure necessarie per garantire la raccolta differenziata di almeno il **90%** in peso all'anno, entro 1 gennaio 2029.

Possibile esenzione se 80% raccolta differenziata entro 2026

È prevista una esenzione dall'obbligo DRS se la percentuale di raccolta differenziata per imballaggi per bevande monouso in plastica e metallo immessi al consumo è superiore all'**80%**.





Appalti pubblici verdi



Per incentivare la domanda e l'offerta di imballaggi sostenibili, entro il 12 febbraio 2030, la Commissione è invitata ad adottare atti delegati che stabiliscano le prescrizioni applicabili agli appalti pubblici (specifiche tecniche, criteri di selezione, criteri di aggiudicazione, ecc.) in armonia con quanto stabilito dal Regolamento.



Le prescrizioni minime obbligatorie si baseranno sulle prescrizioni definite dagli articoli da 5 a 11, che riguardano le prescrizioni di prevenzione.



L'Italia è il primo Paese europeo ad aver reso obbligatorio il GPP* (2016).

* Il GPP, Green Public Procurement, è l'approccio in base al quale le amministrazioni pubbliche integrano i criteri ambientali nei processi di acquisto di beni e servizi al fine di stimolare la produzione e lo sviluppo di beni e servizi sempre più sostenibili dal punto di vista ambientale.





Ogni Stato membro deve **istituire un registro nazionale dei produttori** per monitorare la conformità dei produttori di imballaggi

📌 I produttori sono tenuti a iscriversi nel registro nazionale dei produttori previsto per ciascuno Stato membro nel cui territorio mettono a disposizione per la prima volta un imballaggio o prodotti imballati, o in cui disimballano prodotti imballati senza essere utilizzatori finali, presentando una domanda di registrazione all'autorità competente responsabile del registro dello Stato membro in questione. Se un produttore ha incaricato un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore di adempiere in loro nome e per loro conto gli obblighi di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 46, paragrafo 1, gli obblighi sono assolti da tale organizzazione, salvo se diversamente specificato dallo Stato membro in cui è istituito il registro.

📌 Gli Stati membri possono prevedere che tali obblighi, sulla base di un mandato scritto, possano essere adempiuti, in nome e per conto dei produttori, da un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore.

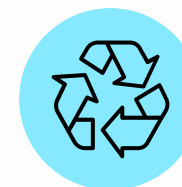


Il registro dei produttori istituito a norma del nuovo Regolamento imballaggi sarà considerato un registro pubblico ai fini del regolamento (UE) 2022/2065.

**Quali sono le prescrizioni
di sostenibilità e i nuovi
obblighi per le imprese?**



**Sostanze “pericolose” contenute negli
imballaggi - Art.5**



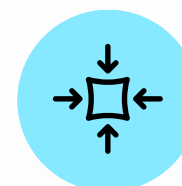
Riciclabilità - Art.6



**Contenuto minimo di materiale riciclato per gli
imballaggi di plastica - Art.7**



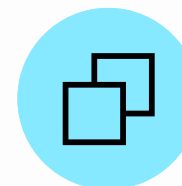
Compostabilità - Art.9



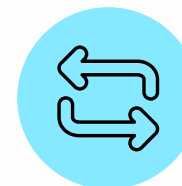
Riduzione al minimo degli imballaggi - Art.10, 24



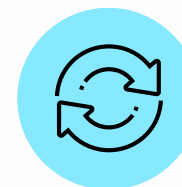
Etichettatura - Art.12



**Restrizioni per determinati formati di
imballaggio - Art.25**



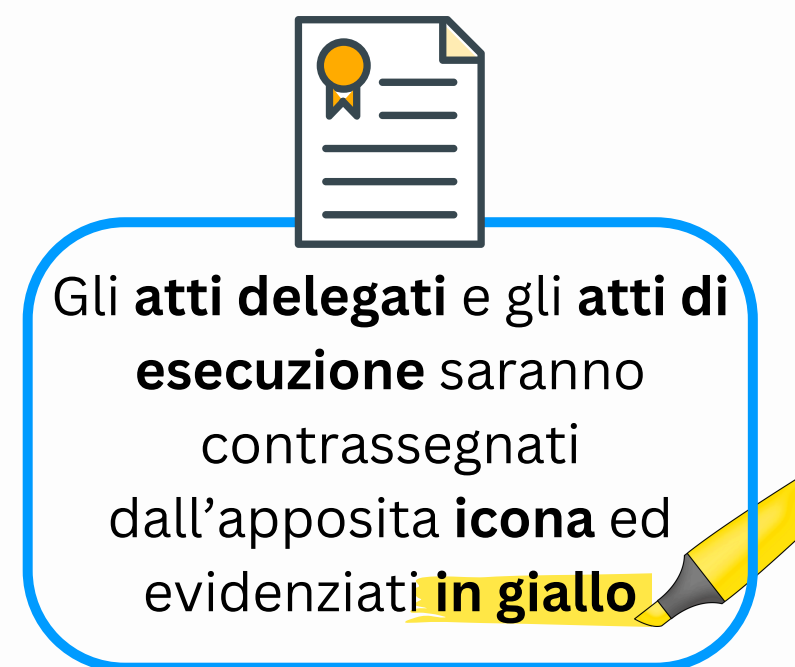
Riutilizzo degli imballaggi - Art.11, 29, 33



Ricarica - Art. 28



All'interno delle prossime slide troverete
a sinistra le **principali scadenze** per le
imprese e a destra le **tempistiche** di
adozione di atti delegati/esecuzione per
la Commissione Europea.





Limitazione della presenza di sostanze “pericolose” negli imballaggi



Minimizzare la presenza e la concentrazione delle “sostanze preoccupanti” (SoC) nelle componenti del materiale dell'imballaggio o nei suoi elementi, nelle emissioni, nei prodotti derivanti dalla gestione dei rifiuti (es. materie prime secondarie, ceneri o altri materiali destinati allo smaltimento finale) e il loro impatto negativo sull'ambiente dovuto alle microplastiche.

Dal 12 agosto 2026

Gli **imballaggi a contatto con gli alimenti** non potranno essere immessi sul mercato se contengono PFAS al di sopra dei seguenti limiti:

- 25 ppb per ogni singolo PFAS (analisi mirata, i PFAS polimerici sono esclusi).
- 250 ppb per la somma di tutti i PFAS (analisi mirata, possibilità di altre metodologie; i PFAS polimerici sono esclusi).
- 50 ppm per PFAS (inclusi i polimerici); se il contenuto totale di fluoro supera i 50 mg/kg, sarà necessario fornire ulteriori prove su richiesta.

La Commissione Europea, assistita dall'ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche), dovrà presentare un rapporto al Parlamento Europeo e al Consiglio sulla **presenza di sostanze di preoccupazione negli imballaggi e proporre ulteriori misure.**

Entro il 31 dicembre 2026

La Commissione Europea valuterà la necessità di **modificare o revocare le restrizioni sui PFAS** stabilite da questo regolamento.

Entro il 12 agosto 2030

La Commissione Europea valuterà **l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo.**

Entro il 12 agosto 2033



Riciclabilità degli imballaggi

Tutti gli imballaggi devono essere **riciclabili** e progettati per il riciclo.

Dall'1 gennaio 2030

Tutti gli imballaggi dovranno essere riciclabili entro le seguenti categorie di prestazione:

- $A \geq 95\%$
- $B \geq 80\%$
- $C \geq 70\%$

Dall'1 gennaio 2035

Tutti gli imballaggi dovranno essere anche raccolti separatamente, selezionati e **riciclati su larga scala**.

Entro il 2038

Tutti gli imballaggi dovranno **appartenere solo alle categorie A o B**.

La Commissione Europea adotterà **atti delegati** per stabilire:

- Criteri di progettazione per il riciclo
- Classificazione della riciclabilità



Entro il 1 gennaio 2028

La Commissione Europea adotterà **atti di esecuzione** per definire:

- Metodo per determinare il riciclo su larga scala
- Meccanismo di tracciabilità per garantire che gli imballaggi vengano effettivamente **riciclati su larga scala**.



Entro il 1 gennaio 2030



Contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica



Tutti gli imballaggi in plastica dovranno contenere una quantità minima di **materiale riciclato**.*

Dall'1 gennaio
2030

Qualsiasi parte in plastica dell'imballaggio	2030
SUP 	30%
Sensibili al contatto:	
	30%
	10%
Other	35%

Dall'1 gennaio
2040

Qualsiasi parte in plastica dell'imballaggio	2040
SUP 	65%
Sensibili al contatto:	
	50%
	25%
Other	65%

*Sono previste esclusioni per alcuni imballaggi
(es. sensibili al contatto con dispositivi medici,
sensibili al contatto per alcuni alimenti, ecc.).

- **Metodologia per il calcolo** e la verifica della **percentuale** di contenuto riciclato - **atto di esecuzione**;
- Valutazione delle **tecnologie di riciclo** (qualità, consumi ed emissioni);
- Definizione dei criteri di sostenibilità per le tecnologie di riciclo della plastica - **atto delegato**;
- Definizione della metodologia per valutare, verificare e certificare l'equivalenza delle **norme applicate ai rifiuti di plastica post-consumo** riciclati o raccolti al di fuori dell'UE - **atto di esecuzione**.

La Commissione valuterà:

- la fattibilità del **raggiungimento degli obiettivi** per il 2040;
- l'uso di materiali riciclati negli imballaggi non plastici e, se appropriato, proporrà nuove misure o obiettivi.

Entro il 31
dicembre 2026

Entro il 12
febbraio 2032



Imballaggi compostabili

Alcune tipologie di imballaggio potranno essere immesse sul mercato solo se **compatibili con le norme di compostaggio industriale**.

Dal 12 febbraio 2028

I seguenti imballaggi* **dovranno essere compostabili** (compostaggio industriale):

- **bustina per tè, cialda per caffè o bustina per altre bevande permeabili** o unità monodose che è morbida dopo l'uso e che contiene tè, caffè o altre bevande e che è destinata ad essere utilizzata e smaltita insieme al prodotto;
- **etichette adesive applicate a prodotti ortofrutticoli.**

La Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di preparare **norme armonizzate** relative al **compostaggio domestico** degli imballaggi.

Entro il 12 febbraio 2026

*Gli Stati membri potranno decidere di estendere la compostabilità anche ad altre tipologie di imballaggi costituiti da materiali diversi dal metallo con riferimento in particolare a unità monodose non permeabile destinata a un sistema per la preparazione di tè, caffè o altre bevande, destinata ad essere utilizzata in una macchina e utilizzata e smaltita insieme al prodotto.



Riduzione al minimo degli imballaggi



Ridurre peso e volume dell'imballaggio al minimo necessario per garantirne la funzionalità, tenendo conto della forma e del materiale di cui è costituito.

Dal 12 febbraio 2028

Gli imballaggi per la vendita (ad eccezione di quelli in circuiti di riutilizzo) devono **ridurre al minimo peso e volume**.

Dall'1 gennaio 2030*

- Imballaggi progettati per ridurre al minimo peso e volumi (**attenzione a doppie pareti, falsi fondi e strati non necessari**);
- La conformità dovrà essere dimostrata attraverso la documentazione tecnica;
- Gli **imballaggi multipli, quelli per il trasporto e quelli per il commercio elettronico** (ad eccezione di quelli in circuiti di riutilizzo) non potranno avere uno **spazio vuoto superiore al 50%**.



I materiali di riempimento - **ritagli di carta, cuscini d'aria, involucri a bolle d'aria, spugne di riempimento, schiuma di riempimento, lana di legno, polistirene o trucioli di polistirolo espanso** - sono considerati "spazio vuoto".

*o 3 anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione

La Commissione Europea richiederà alle organizzazioni europee di standardizzazione di sviluppare una **metodologia standard per il calcolo della conformità** ai requisiti di minimizzazione degli imballaggi.

Atti di esecuzione per la metodologia di calcolo della **proporzione dello spazio vuoto** negli imballaggi multipli, quelli per il trasporto e quelli per il commercio elettronico.

Entro il 12 febbraio 2027

Entro il 12 febbraio 2028

Entro il 12 febbraio 2032

La Commissione riesamina la proporzione dello spazio vuoto e valuta la possibilità di stabilire **proporzioni specifiche per la vendita**, in particolare per giocattoli, cosmetici, kit per il fai-da-te e prodotti elettronici.



Etichettatura degli imballaggi



Tutti gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere contrassegnati da un'etichetta contenente informazioni sui materiali che lo compongono con l'obiettivo di facilitare il corretto conferimento del rifiuto di imballaggio da parte dei consumatori.

Dal 12 agosto 2028

- Tutti gli imballaggi (tranne quelli da trasporto e quelli che fanno parte di un sistema di deposito cauzionale) **dovranno riportare un'etichettatura** specifica che include informazioni sulla composizione del materiale per poter facilitare la raccolta differenziata da parte dei consumatori.
- Sarà possibile utilizzare un **QR code o altre soluzioni digitali** con informazioni sulla destinazione di ogni componente dell'imballaggio.

Dall'1 gennaio 2030

Tutti gli imballaggi in plastica dovranno avere un'etichetta (o QR code) che riporta:

- le informazioni sulla **percentuale di contenuto riciclato**;
- le specifiche di **etichettatura** stabilite dalla normativa;
- la **metodologia di calcolo del contenuto riciclato**, definita nell'Atto di Implementazione

Definizione di un **etichettatura armonizzata**, con specifiche sui requisiti di etichettatura* e sui formati, compresi i sistemi digitali. - **atti di esecuzione**



Entro il 12 agosto 2026

Possibili novità rispetto al sistema di etichettatura in vigore attualmente

*tavolo di lavoro attivo del Joint Research Centre (JRC)



Restrizioni per determinati formati di imballaggio



Alcuni formati di imballaggi non potranno essere immessi sul mercato

Dall'1 gennaio 2030

Saranno vietati i seguenti **imballaggi in plastica monouso**:

- raggruppati per bottiglie, lattine, barattoli, vasetti e contenitori (esclusi quelli destinati a facilitare la movimentazione). Ad esempio: **film**;
- per frutta e verdura non trasformata inferiore a 1,5 kg. Ad esempio: **reti, sacchetti, vassoi**;
- per alimenti e bevande riempiti e consumati nel settore della ristorazione (HORECA) - Le confezioni flessibili non in plastica sono esentate. Ad esempio: **bustine vaschette vassoi**;
- per porzioni individuali, utilizzati nel settore della ristorazione. Ad esempio: **imballaggi in porzioni individuali di condimenti, conserve, salse o zucchero**;
- nei settori dell'ospitalità e dell'alloggio per prodotti destinati a singole prenotazioni. Ad esempio: **flaconcini e piccoli sacchetti per saponette**.

Pubblicazione delle **linee guida** che chiariranno il contenuto dell'Allegato V, con esempi concreti di esenzioni alle restrizioni.

Entro il 12 febbraio 2027

La Commissione Europea valuterà:

- l'impatto ambientale positivo delle restrizioni e delle deroghe;
- la necessità di rivedere le disposizioni e l'Allegato V;
- l'opportunità di introdurre nuove restrizioni e/o modificare quelle esistenti.

Entro il 12 febbraio 2032



Progettazione per il riutilizzo degli imballaggi



Una parte di imballaggi immessi sul mercato dovrà essere riutilizzabile.

Dal 12 febbraio 2028

I distributori finali che operano nel **settore HORECA** (escluse le microimprese) e che utilizzano **imballaggi da asporto per bevande fredde o calde o alimenti pronti** destinati al consumo immediato, dovranno offrire ai consumatori l'opzione di imballaggi **riutilizzabili**.

Dall'1 gennaio 2030

- **Almeno il 10 %** degli imballaggi di cui sopra dovranno essere venduti in formato riutilizzabile;
- **Almeno il 40 %** in totale di imballaggi per il **trasporto** dovrà essere riutilizzabile;
- Tutti gli imballaggi utilizzati per il **trasporto tra siti produttivi** dovranno essere riutilizzabili;
- **Almeno il 10% degli imballaggi multipli sottoforma di scatole per stoccaggio e distribuzione** (escluse quelle in cartone) dovrà essere riutilizzabile.

Dall'1 gennaio 2040

Almeno il 70 % in totale di imballaggi per il **trasporto** dovrà essere riutilizzabile.

Atto delegato per stabilire **numero minimo di rotazioni** di un imballaggio affinché possa essere definito “riutilizzabile”.



Entro il 12 febbraio 2027



Ricarica



La ricarica è una misura specifica di prevenzione ma non è un obbligo per tutti gli operatori economici.

**Dal 12 febbraio
2027**

Il distributore finale del settore alberghiero (escluse le microimprese), della ristorazione e del catering che utilizza imballaggi da asporto, dovrà garantire ai consumatori un sistema che permetta loro di portare il proprio contenitore **da riempire con bevande fredde o calde o alimenti pronti**.

**Dall'1 gennaio
2030**

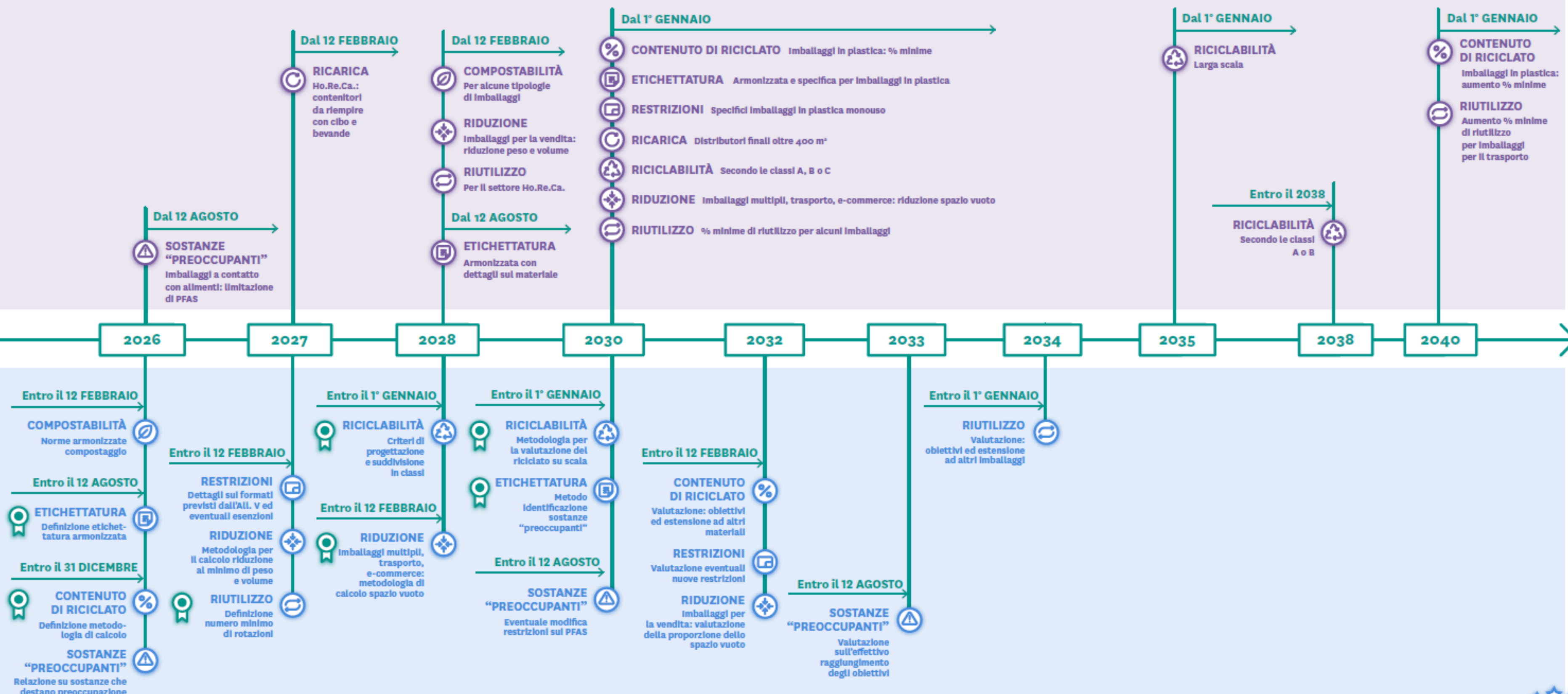
I distributori finali con una **superficie di vendita superiore a 400 m²** si adoperano per destinare il **10 %** di tale superficie di vendita alle stazioni di ricarica sia per i prodotti alimentari che per quelli non alimentari.



Timeline complessiva degli adempimenti sulle prescrizioni di sostenibilità - Regolamento 2025/40

ATTI DELEGATI O ATTI DI ESECUZIONE

SCADENZE PER LE IMPRESE



NEW

Nuovo documento

Vademecum CONAI sulle misure di prevenzione di cui al Regolamento 2025/40 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio

Cosa troverete?

- 🎯 Obiettivi della misura
- 🚩 Campo di applicazione
- 📅 Scadenze e termini
- 📖 Contenuto della misura
- ❌ Esenzioni dalla misura
- 🖋️ Mezzi di prova

Il documento contiene anche:

- 📘 Box di approfondimento
- ❓ Numerose FAQ

- ⚠️ Sostanze “pericolose” contenute negli imballaggi - Art.5
- ♻️ Riciclabilità - Art.6
- 🍻 Contenuto minimo di materiale riciclato per gli imballaggi di plastica - Art.7
- 🌱 Compostabilità - Art.9
- ➡️➡️➡️ Riduzione al minimo degli imballaggi - Art.10, 24
- 📦 Etichettatura - Art.12
- 📄 Restrizioni per determinati formati di imballaggio - Art.25
- ↺️↻️ Riutilizzo degli imballaggi - Art.11, 29, 33
- ♻️ Ricarica - Art. 28

VADEMECUM sulle MISURE di PREVENZIONE

di cui al Regolamento 2025/40
sugli imballaggi e sui rifiuti
di imballaggio

30/09/2025
Centro Studi per l'Economia Circolare - CONAI

Lettera Presidente CONAI [PAGINA 6](#)

Premessa – Guida alla lettura del documento [PAGINA 8](#)

Principali scadenze per le imprese e tempistiche della Commissione europea [PAGINA 10](#)

1 Inquadramento normativo [PAGINA 12](#)

- 1.1 **Dalla Direttiva al Regolamento** [PAGINA 12](#)
- 1.2 **Ambito di applicazione del Regolamento** [PAGINA 15](#)
- 1.3 **Immissione sul mercato** [PAGINA 17](#)

2 Le misure di sostenibilità: misure di prevenzione e criteri per la progettazione degli imballaggi [PAGINA 19](#)

2.1 Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi [PAGINA 20](#)

- 2.1.1 **Obiettivo** [PAGINA 22](#)
- 2.1.2 **Campo di applicazione** [PAGINA 22](#)
- 2.1.3 **Scadenze e termini** [PAGINA 22](#)
- 2.1.4 **Contenuto della misura** [PAGINA 22](#)
- 2.1.5 **Esenzioni dalla misura** [PAGINA 23](#)
- 2.1.6 **Mezzi di prova - Dichiarazione di conformità UE** [PAGINA 24](#)
- 2.1.7 **Tabella di sintesi** [PAGINA 25](#)
- 2.1.8 **FAQ** [PAGINA 27](#)

2.2 Imballaggi riciclabili [PAGINA 28](#)

- 2.2.1 **Obiettivo** [PAGINA 30](#)
- 2.2.2 **Campo di applicazione** [PAGINA 30](#)
- 2.2.3 **Scadenze e termini** [PAGINA 30](#)
- 2.2.4 **Contenuto della misura** [PAGINA 34](#)
- 2.2.5 **Esenzioni dalla misura** [PAGINA 37](#)
- 2.2.6 **Mezzi di prova - Dichiarazione di conformità UE** [PAGINA 38](#)
- 2.2.7 **Tabella di sintesi** [PAGINA 39](#)
- 2.2.8 **FAQ** [PAGINA 41](#)

2.3 Contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica [PAGINA 42](#)

- 2.3.1 **Obiettivo** [PAGINA 44](#)
- 2.3.2 **Campo di applicazione** [PAGINA 44](#)
- 2.3.3 **Scadenze e termini** [PAGINA 44](#)
- 2.3.4 **Contenuto della misura** [PAGINA 44](#)
- 2.3.5 **Esenzioni dalla misura** [PAGINA 45](#)
- 2.3.6 **Mezzi di prova - Dichiarazione di conformità UE** [PAGINA 46](#)
- 2.3.7 **Tabella di sintesi** [PAGINA 49](#)
- 2.3.8 **FAQ** [PAGINA 52](#)

2.4 Materie prime a base biologica negli imballaggi in plastica [PAGINA 53](#)

- 2.4.1 **Obiettivo** [PAGINA 53](#)
- 2.4.2 **Campo di applicazione** [PAGINA 53](#)
- 2.4.3 **Scadenze e termini** [PAGINA 53](#)
- 2.4.4 **Contenuto della misura** [PAGINA 54](#)
- 2.4.5 **Esenzioni dalla misura** [PAGINA 54](#)
- 2.4.6 **Mezzi di prova - Dichiarazione di conformità UE** [PAGINA 54](#)
- 2.4.7 **Tabella di sintesi** [PAGINA 55](#)

2.5 Imballaggi compostabili [PAGINA 56](#)

- 2.5.1 **Obiettivo** [PAGINA 58](#)
- 2.5.2 **Campo di applicazione** [PAGINA 58](#)
- 2.5.3 **Scadenze e termini** [PAGINA 58](#)
- 2.5.4 **Contenuto della misura** [PAGINA 58](#)
- 2.5.5 **Esenzioni dalla misura** [PAGINA 59](#)
- 2.5.6 **Mezzi di prova - Dichiarazione di conformità UE** [PAGINA 59](#)
- 2.5.7 **Tabella di sintesi** [PAGINA 60](#)
- 2.5.8 **FAQ** [PAGINA 62](#)

2.6 Riduzione al minimo degli imballaggi [PAGINA 64](#)

- 2.6.1 Obiettivo [PAGINA 66](#)
- 2.6.2 Campo di applicazione [PAGINA 66](#)
- 2.6.3 Scadenze e termini [PAGINA 66](#)
- 2.6.4 Contenuto della misura [PAGINA 66](#)
- 2.6.5 Esenzioni dalla misura [PAGINA 67](#)
- 2.6.6 Mezzi di prova - Dichiarazione di conformità UE [PAGINA 68](#)
- 2.6.7 Tabella di sintesi [PAGINA 69](#)
- 2.6.8 FAQ [PAGINA 72](#)

2.7 Imballaggi riutilizzabili [PAGINA 74](#)

- 2.7.1 Obiettivo [PAGINA 76](#)
- 2.7.2 Campo di applicazione [PAGINA 76](#)
- 2.7.3 Scadenze e termini [PAGINA 77](#)
- 2.7.4 Contenuto della misura [PAGINA 77](#)
- 2.7.5 Esenzioni dalla misura [PAGINA 80](#)
- 2.7.6 Mezzi di prova - Dichiarazione di conformità UE [PAGINA 83](#)
- 2.7.7 Tabella di sintesi [PAGINA 85](#)
- 2.7.8 FAQ [PAGINA 89](#)

2.8 Ricarica [PAGINA 92](#)

- 2.8.1 Obiettivo [PAGINA 94](#)
- 2.8.2 Campo di applicazione [PAGINA 94](#)
- 2.8.3 Scadenze e termini [PAGINA 94](#)
- 2.8.4 Contenuto della misura [PAGINA 95](#)
- 2.8.5 Esenzioni dalla misura [PAGINA 96](#)
- 2.8.6 Mezzi di prova [PAGINA 96](#)
- 2.8.7 Tabella di sintesi [PAGINA 98](#)

3 Altri obblighi [PAGINA 100](#)

3.1 Etichettatura dell'imballaggio [PAGINA 100](#)

- 3.1.1 Obiettivo [PAGINA 102](#)
- 3.1.2 Campo di applicazione [PAGINA 102](#)
- 3.1.3 Scadenze e termini [PAGINA 102](#)

- 3.1.4 Contenuto della misura [PAGINA 102](#)
- 3.1.5 Esenzioni dalla misura [PAGINA 103](#)
- 3.1.6 Mezzi di prova - Dichiarazione di conformità UE [PAGINA 104](#)
- 3.1.7 FAQ [PAGINA 108](#)

3.2 Restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio [PAGINA 110](#)

- 3.2.1 Obiettivo [PAGINA 112](#)
- 3.2.2 Campo di applicazione [PAGINA 112](#)
- 3.2.3 Scadenze e termini [PAGINA 112](#)
- 3.2.4 Contenuto della misura [PAGINA 112](#)
- 3.2.5 Esenzioni dalla misura [PAGINA 114](#)
- 3.2.6 Mezzi di prova [PAGINA 114](#)
- 3.2.7 FAQ [PAGINA 116](#)

4 Approfondimenti [PAGINA 118](#)

- 4.1 Dichiarazione di conformità UE [PAGINA 118](#)
- 4.2 Borse di plastica [PAGINA 125](#)
- 4.3 Definizione di "microimpresa" [PAGINA 126](#)
- 4.4 Differenza tra "atti delegati" e "atti di esecuzione UE" [PAGINA 127](#)

5 Definizioni [PAGINA 128](#)

6 FAQ [PAGINA 140](#)

- Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi [PAGINA 141](#)
- Imballaggi riciclabili [PAGINA 144](#)
- Contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica [PAGINA 148](#)
- Imballaggi compostabili [PAGINA 151](#)
- Riduzione al minimo degli imballaggi [PAGINA 156](#)
- Imballaggi riutilizzabili [PAGINA 160](#)
- Etichettatura dell'imballaggio [PAGINA 166](#)
- Restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio [PAGINA 168](#)
- Dichiarazione di conformità UE [PAGINA 173](#)
- Altro [PAGINA 179](#)

7 Allegati di riferimento [PAGINA 196](#)

CONAI e il supporto alle imprese



CONAI supporta le imprese sulle tematiche legate all'applicazione del nuovo Regolamento 2025/40 mettendo a disposizione diversi strumenti

? La sezione dedicata **“Contattaci”** nel sito ufficiale CONAI selezionando l'argomento “Regolamento imballaggi - PPWR” per sottoporre dubbi e domande



WEBINAR CONAI ACADEMY

Webinar 4.03

Nuovo Regolamento Imballaggi: indicazioni operative per le imprese 

Webinar 16.04

Nuovo Regolamento imballaggi: vademecum sulle misure di prevenzione 

Webinar 30.09

Presentazione nuovo Vademecum PPWR 



Grazie per l'attenzione

